



## Pasquale Lillo

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi della Tuscia,  
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo)

### Pluralismo giuridico e libertà confessionali<sup>1</sup>

**SOMMARIO:** 1. Il fattore religioso nell'art. 2 della Costituzione italiana – 2. Pluralismo partecipativo e principio di bilateralità – 3. Le libertà costituzionali delle confessioni religiose – 4. Le restrizioni dell'art. 2 della Costituzione alle libertà confessionali.

#### 1 - Il fattore religioso nell'art. 2 della Costituzione italiana

Il sentimento religioso dà vita a una particolare esperienza spirituale dell'uomo che trova naturale svolgimento e compimento nella sua sfera interiore. Oltre a investire l'interiorità e la sensibilità propria dell'essere umano, il sentimento religioso è dotato, nondimeno, di una particolare *forza vitale* in grado di proiettarlo anche nella dimensione relazionale e comportamentale della persona, esprimendosi concretamente, nel mondo esterno, in un'articolata varietà di forme spesso diverse fra loro.

Innanzitutto, il fenomeno religioso può manifestarsi a livello individuale. Ciò avviene nei casi in cui la pratica religiosa si pone come un'esperienza intima e personale del singolo soggetto – radicata nel sacrario della sua coscienza individuale – che lo apre e lo proietta verso uno speciale rapporto con Dio, e gli imprime una particolare visione del mondo e della vita. Essa, a sua volta, può incidere sui suoi comportamenti e sulle sue stesse decisioni esistenziali.

In secondo luogo, il sentimento religioso può estrinsecarsi in forme collettive, di tipo aggregativo e comunitario, che trovano incarnazione in gruppi, più o meno organizzati, perseguiti finalità d'ordine tipicamente religioso, tesi a raccogliere una pluralità di persone intorno a un comune patrimonio di fede, di credenze, di dottrine, di valori e di precetti. Tali soggetti collettivi stimolano nell'animo degli aderenti un sentimento di unione o di comunione spirituale, insieme a un profondo vincolo di reciproca solidarietà, conferendo loro una precisa identità e un forte senso di condivisa appartenenza religiosa.

---

<sup>1</sup> Contributo sottoposto a valutazione.



Il diritto positivo italiano tende a disciplinare alcuni aspetti del fatto religioso individuale e collettivo – soprattutto per la sua oggettiva incidenza nelle dinamiche sociali – considerandolo non soltanto un (sia pure) importante “sentimento” umano degno di specifica considerazione<sup>2</sup>, ma ritenendolo, soprattutto, un *bene* della vita da tutelare, un vero e proprio “interesse” giuridicamente rilevante e costituzionalmente qualificato<sup>3</sup>.

Per quanto attiene ai profili collettivi dell’esperienza di fede, le comunità religiose presenti in Italia ricevono particolare attenzione da parte della Costituzione repubblicana del 1948, la quale le denomina, precisamente, “confessioni religiose”. Tale significativa qualificazione riflette la peculiare importanza riconosciuta alle organizzazioni religiose in sede costituente, di elaborazione del nuovo assetto statale: esse sono state considerate figure soggettive rilevanti, non solo a livello sociale, ma anche dal punto di vista giuridico e ordinamentale.

Il testo costituzionale italiano, essendo stato concepito dai nostri Padri costituenti come una “Costituzione lunga”, non si limita a disciplinare materie strettamente “costituzionali” (ad esempio, struttura dello Stato, rapporto fra Stato e cittadini, etc.), ma si apre alla regolazione sistematica di ben altre materie (ad esempio, economia, lavoro, matrimonio e famiglia, istruzione, scuola, cultura e sanità), fra le quali occupa un posto del tutto peculiare il fenomeno religioso. Accogliendo il postulato del *favor religionis* – in base al quale l’esperienza religiosa è considerata quale fattore di crescita dell’uomo, e di affermazione e di sviluppo della sua stessa personalità – la Costituzione italiana riconosce alle confessioni religiose una particolare funzione di natura civile e sociale, considerandole fondamentali strumenti di formazione e d’integrazione dei consociati nel quadro generale della comunità politica statale.

Su questa premessa, il testo costituzionale regola espressamente e direttamente la posizione delle diverse istituzioni religiose in apposite norme, garantendo una specifica sfera di sovranità alla Chiesa cattolica nel “proprio ordine” (art. 7 Cost.), e riservando una qualificata forma di autonomia strutturale e funzionale, anche sotto l’aspetto giuridico e normativo, alle confessioni religiose di minoranza (art. 8 Cost.).

Un’altra disposizione costituzionale, di carattere fondamentale e di portata generale, tocca indirettamente la sfera religiosa. Si tratta dell’art. 2

---

<sup>2</sup> Cfr. M. RICCA, sub art. 19, in *Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54, I*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, p. 420 ss., specialmente p. 424.

<sup>3</sup> Cfr. P. GISMONDI, *L’interesse religioso nella Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1958, p. 1221 ss.; S. LARICCIA, voce *Interesse religioso*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XVII, Treccani, Roma, 1989.



Cost., il quale, attraverso l'affermazione del principio personalista – implicante il primato della persona umana sullo Stato e il pieno riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo”<sup>4</sup> – postula un’implicita (e generica) tutela anche nei confronti dell’“interesse religioso” e delle connesse libertà fondamentali della persona in materia.

Ancora, l’art. 2 della Costituzione tocca parimenti la sfera religiosa, sia pure implicitamente, perché prevede un altro principio generale, di struttura, caratterizzante l’intero sistema giuridico italiano. Si tratta del principio pluralista, implicante il riconoscimento della particolare rilevanza giuridica e costituzionale delle “formazioni sociali” operanti in Italia, ritenute quali soggetti collettivi nel cui ambito l’essere umano, entrando in relazione con gli altri consociati, “svolge la sua personalità”<sup>5</sup>. L’art. 2 Cost. contiene, così, un canone essenziale e strutturale sulla cui base il testo costituzionale dà vita e forma all’assetto pluralistico caratterizzante il nostro sistema ordinamentale, che trova concreta specificazione in apposite disposizioni costituzionali regolanti il regime giuridico di determinate formazioni sociali (ad esempio, artt. 6, 7, 8, 18, 19, 29, 33, 39 e 49 Cost.).

Anche le confessioni religiose sono annoverabili fra le “formazioni sociali” tutelate dall’art. 2 della Costituzione italiana<sup>6</sup>.

La stessa Corte costituzionale ha puntualizzato al riguardo che, tra le “formazioni sociali” alle quali “fa riferimento l’art. 2 della Costituzione”, è possibile “ritenere comprese anche le confessioni religiose”<sup>7</sup>. Da questo punto di vista,

*“le confessioni religiose rientrano a pieno titolo nel novero delle formazioni sociali e costituiscono aggregazioni peculiari nelle quali, e attraverso le quali, il singolo realizza la dimensione spirituale della*

---

<sup>4</sup> Cfr. **A. BARBERA, C. FUSARO**, *Corso di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 2016, p. 146 ss.; **P. CARETTI, U. DE SIERVO**, *Diritto costituzionale e pubblico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 479 ss.; **T. MARTINES**, *Diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 446 ss.; **C. MORTATI**, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1991, p. 157.

<sup>5</sup> Cfr. **P. PERLINGIERI, R. MESSINETTI**, sub art. 2, in **P. PERLINGIERI**, *Commento alla Costituzione italiana*, ESI, Napoli, 1997, p. 11 ss.; **E. ROSSI**, sub art. 2, in *Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54*, I, cit., p. 50 ss.

<sup>6</sup> Cfr. in tal senso, per tutti, **J. PASQUALI CERIOLI**, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 4<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2012, p. 102; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 41 ss.; **C. MIRABELLI**, voce *Confessioni religiose*, in *Dizionario di diritto pubblico*, vol. II, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1243 ss.

<sup>7</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 239 del 1984, in *Dir. eccl.*, 1984, II, p. 383 ss., con nota di **P. LILLO**, *Le Comunità israelitiche italiane tra Corte costituzionale e Costituzione*.



propria personalità e cerca di soddisfare i bisogni connessi alla professione di una fede religiosa”<sup>8</sup>.

Le istituzioni religiose possono essere considerate, precisamente, quali formazioni sociali *originarie*.

Nella specie, *l’originarietà* dei loro rispettivi ordinamenti religiosi – e, quindi, del loro sistema giuridico e organizzativo interno – si accompagna all’*originalità* del pensiero religioso caratterizzante l’impianto dottrinale di ciascuna<sup>9</sup>. Sotto questo aspetto, è stato rilevato che

“le credenze di religione – in base alla nostra Costituzione – possono essere ricondotte nel quadro degli elementi che concorrono al progresso spirituale della società: progresso spirituale che – in forza dell’art. 4 cpv. della Costituzione – tutti hanno il dovere di perseguire”<sup>10</sup>.

Nonostante le confessioni religiose appartengano, geneticamente e strutturalmente, a una sfera *distinta ed estranea* rispetto a quella statale (nel che consiste la loro *originarietà*), esse sono comunque considerate dall’ordinamento italiano come corpi sociali funzionalmente afferenti, in modo del tutto particolare, alla fitta rete di relazioni caratterizzanti l’esperienza giuridica della comunità statale. La nostra Costituzione valorizza il *ruolo pubblico* delle confessioni religiose<sup>11</sup>, in quanto, accanto e

---

<sup>8</sup> C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 183.

<sup>9</sup> Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. Bettetini, G. Lo Castro, 12<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2015, p. 78, secondo cui “ogni confessione religiosa ha una propria originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti fra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo la vita sociale di un intero gruppo, non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all’interno di altre comunità sociali, quale, per esempio, la comunità civile”.

<sup>10</sup> E. VITALI, A. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2009, p. 30.

<sup>11</sup> Circa la funzione sociale e pubblica delle confessioni religiose nella società civile contemporanea, cfr., fra gli altri, A. ALDRIDGE, *La religione nel mondo contemporaneo*, il Mulino, Bologna, 2005, p. 124 ss.; G. DAMMACCO, *Il diritto alla pace e la diplomazia del dialogo*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e Religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC (Trento, 22-23 ottobre 2015), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 271 ss.; G. FILORAMO, *Disgregazione sociale e capacità delle religioni di attenuare i conflitti*, in S. Berlingò (a cura di), *Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 166; S. MARTELLI, *La religione nella società post-moderna*, EDB, Bologna, 1990; R. REMOND, *La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 283-284. Cfr. altresì, A. BETTETINI, *Sulle relazioni fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Dir. eccl.*, 2003, I, p. 911 ss.; N. COLAIANNI, *Intervento, Stato e confessioni*



in modo complementare rispetto alle altre istituzioni sociali, esse sono ritenute concorrere – in modo *qualitativo* – all'affermazione e alla crescita integrale della persona umana. Svolgendo particolare funzione formativa che le proietta nella sfera pubblica, le comunità religiose sono in grado di offrire un significativo contributo al “progresso ... spirituale della società” civile (argomentando *ex art.* 4 Cost.)<sup>12</sup>: nella specie, le confessioni religiose, riversando nel tessuto sociale i loro valori spirituali, sono chiamate a concorrere alla costruzione e alla qualificazione delle fondamenta morali, delle basi etiche, della stessa comunità politica dello Stato.

L'art. 2 Cost. tocca indirettamente la vita delle confessioni religiose almeno sotto due aspetti: da un lato, quale logica conseguenza della loro affermata rilevanza e soggettività giuridica, la disposizione costituzionale riconosce alle istituzioni religiose la titolarità di libertà fondamentali di natura collettiva funzionali al loro stesso concreto operare; dall'altro, la norma pone un limite invalicabile al loro modo d'essere, prescrivendo che la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e perciò pure all'interno degli ordinamenti confessionali.

## 2 - Pluralismo partecipativo e principio di bilateralità

Il pluralismo istituzionale garantito dalla Costituzione italiana comporta la coesistenza di una serie di collettività, di organizzazioni pluripersonali, portatrici di interessi e di un'autonomia propria<sup>13</sup>, in virtù della quale esercitano determinati poteri all'interno del gruppo stesso, che possono risultare rilevanti – anche – per l'ordinamento generale. In tale veste, società

---

*religiose in Europa tra separazione e cooperazione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2009/2, pp. 289-290; **D. GARCIA-PARDO**, *Intervento, Stato e confessioni religiose in Europa tra separazione e cooperazione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2009/2, p. 299; **C. MIRABELLI**, *Intervento, Stato e confessioni religiose in Europa tra separazione e cooperazione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2009/2, p. 304; **G. RIVETTI**, *Spazio pubblico e religioni. Prospettive di superamento della dicotomia pubblico-privato nelle manifestazioni del sacro*, in **AA. VV.**, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Atti del I Convegno Nazionale di Studi A.D.E.C., a cura di R. Coppola, C. Ventrella, Cacucci, Bari, 2012, p. 369 ss.; **G.B. VARNIER**, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, in **AA. VV.**, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, cit., p. 6 ss.

<sup>12</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Elementi introduttivi*, in Id. (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 4<sup>a</sup> ed., cit., p. 4.

<sup>13</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Elementi introduttivi*, cit., p. 5 ss.; **P. GISMONDI**, *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 100.



intermedie e corpi sociali esprimono e soddisfano istanze ed esigenze individuali o comunitarie che lo Stato non intende assumere direttamente o totalmente a proprio carico; esse concorrono, così, al perseguimento e alla realizzazione di interessi, non di stretto carattere privato o particolare, ma interessi di carattere generale e di rilevanza pubblica, che attraversano l'intera società civile.

In questa prospettiva, il pluralismo costituzionale presenta una "qualificazione positiva" che risulta

«legata al superamento "dell'improbabile rapporto individuo-Stato" teorizzato dal liberalesimo, e alla conseguente valorizzazione di quei corpi collettivi, o comunità intermedie, o formazioni sociali, o più semplicemente, secondo una terminologia sempre mutevole, di quei gruppi che nella vita associativa esprimono o soddisfano bisogni individuali o comunitari che lo Stato non assume direttamente o totalmente a proprio carico»<sup>14</sup>.

Infatti, l'uomo

"non è oggetto di attenzione dell'ordinamento solo nella sua individualità, ma anche nella sua *relazionalità*, cioè nell'insieme di situazioni, di luoghi metafisici, di aggregazioni collettive e di organizzazioni nelle quali svolge i suoi interessi e bisogni (partito politico, sindacato, gruppo religioso, sportivo, culturale)": tali "soggetti collettivi sono oggetto di attenzione da parte dell'ordinamento, godendo dei medesimi diritti e delle stesse garanzie riservate ai singoli, ma in chiave strumentale, rispetto al bene primario che è la persona umana, l'uomo nella sua spiritualità e materialità"<sup>15</sup>.

L'autonomia riconosciuta alle formazioni sociali (famiglia, scuola, confessioni religiose, sindacati, partiti politici, associazioni, movimenti giovanili e studenteschi, gruppi ecologisti, pacifisti, professionali e corporativi, gruppi di pressione, etc.) li rende strumento di uno dei modi di esercizio della sovranità popolare<sup>16</sup>.

Sotto questo specifico profilo, infatti, si può osservare che i gruppi sociali, in qualità di luoghi o sedi privilegiate per un fecondo intreccio di

---

<sup>14</sup> C. CARDIA, voce *Pluralismo* (dir. eccl.), in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 984.

<sup>15</sup> L. MUSSELLI, V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 59-60.

<sup>16</sup> Cfr. sul punto, G. DALLA TORRE, *Considerazioni sui caratteri originali della Costituzione italiana del 1948*, in *Iustitia*, 1999, 1, p. 20 ss.; e, sebbene da altra angolazione, F. DE FRANCHIS, *Appuntamento col paradosso globale*, in *Nuovi studi politici*, 2001, 2, p. 69; A. TARANTINO, *Sovranità*, in *Dizionario delle idee politiche*, diretto da E. Berti e G. Campanini, AVE, Roma, 1993, p. 856.



rapporti intersoggettivi, si aprono, a loro volta, alla dimensione relazionale, proiettandosi, essi stessi, verso il mondo esterno. Essendo portatori di interessi collettivi, ossia di interessi propri della collettività di persone costituenti il gruppo medesimo, le organizzazioni sociali possono entrare in conflitto con altrettante formazioni sociali portatrici, a loro volta, di concorrenti o contrapposti interessi collettivi. E possono entrare in contatto, altresì, con pubbliche istituzioni (centrali o locali) – al fine di instaurare con esse particolare dialogo – nei casi in cui dette autorità pubbliche siano volte all'adozione di provvedimenti amministrativi o normativi che li possano riguardare in modo specifico<sup>17</sup>.

Nel primo caso, sempre più spesso, nella prassi, in occasione dell'esercizio di talune funzioni amministrative, normative o legislative, determinati "poteri" dello Stato (potere esecutivo e potere legislativo di livello nazionale o territoriale; altri soggetti istituzionali afferenti alla pubblica amministrazione centrale o periferica ovvero agli enti locali) sono chiamati a intervenire in funzione di mediazione per comporre conflitti di interessi contrapposti tra gruppi esponenziali di categorie diverse (es., associazioni sindacali e associazioni di industriali o imprenditori, associazioni di consumatori e confederazioni rappresentative del mondo commerciale, movimenti ambientalisti e leghe a sostegno della caccia o della pesca, etc.). Nel secondo caso, lo Stato-apparato si trova a interloquire con alcune formazioni sociali – viste come particolari espressioni dello Stato-comunità – in merito all'adozione di provvedimenti relativi a materie che le riguardano, rendendole partecipi ai relativi processi decisionali mediante audizioni, informazioni, consultazioni, fino ad arrivare a vere e proprie negoziazioni.

Anche le confessioni religiose partecipano attivamente al fenomeno della "negoziatura legislativa", ma in un modo del tutto originale rispetto agli altri soggetti sociali coinvolti in questa singolare prassi caratterizzante le dinamiche del nostro sistema democratico.

Va, infatti, ricordato che il "principio di bilateralità", desumibile dal combinato disposto degli artt. 7.2 e 8.3 della Costituzione italiana, implica che, qualora il legislatore statale intenda regolare materie o "rapporti" aventi uno specifico referente confessionale, talché lo Stato e una determinata confessione rivendichino sui medesimi un comune interesse e una concorrente competenza (c.d. "*res mixtae*"), il legislatore statale non può provvedere *unilateralmente* (salvo, sempre, il ricorso estremo al

---

<sup>17</sup> Cfr. in argomento, E. DE MARCO, *La "negoziatura legislativa"*, Cedam, Padova, 1984; G. SANVITI, *Convenzioni e intese nel diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1978.



procedimento di revisione costituzionale delle norme che hanno istituito il regime pattizio in Italia). Viceversa, per regolare validamente le c.d. “materie miste” occorre sempre e necessariamente una disciplina speciale sostanzialmente determinata attraverso un procedimento normativo di carattere negoziale e *bilaterale*.

Il metodo contrattuale e pattizio previsto dagli artt. 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione in merito alle relazioni ecclesiastiche si presenta, peraltro, qualitativamente distinto rispetto alla prassi informale delle negoziazioni (“politiche”) effettuate in campo amministrativo o nel settore della produzione normativa, pur condividendo con queste ultime esperienze negoziali – in guisa di comune presupposto di fondo – il fatto di affondare le proprie radici nell’orizzonte democratico, sociale e pluralistico caratterizzante il nostro sistema ordinamentale. La differenza qualitativa esistente fra i due fenomeni sta nel fatto che, l’uso di negoziare i contenuti di determinati provvedimenti amministrativi e/o legislativi con le comuni formazioni sociali (come, ad esempio, i sindacati, le associazioni di categoria, i gruppi di pressione, etc.) costituisce una mera prassi convenzionale; per contro, la trattativa e l’accordo nella formulazione della disciplina giuridica delle materie di rilevanza comune, statale e confessionale, sono costituzionalmente previste come obbligatorie.

Di conseguenza, le negoziazioni di fatto talvolta instaurate, in relazione ad alcune materie, fra pubbliche autorità e determinati soggetti collettivi – ove, come spesso accade, non risultino preventivamente supportate da formali e specifiche previsioni normative – non sono giuridicamente vincolanti. Esse costituiscono, più esattamente, delle intese impegnative i pubblici poteri sul piano meramente fattuale, dell’opportunità e della correttezza politica, o della pratica convenienza ovvero, ancora, della concreta necessità. Da ciò deriva che l’autorità istituzionale che ha condotto, nello specifico, la trattativa negoziale ha ampia discrezionalità circa l’osservanza o meno del contenuto di questo tipo di “accordi sociali” di carattere del tutto informale.

Diversamente, il “principio di bilateralità” imprime carattere obbligatorio e giuridicamente vincolante agli accordi stipulati dallo Stato con le confessioni religiose di volta in volta interessate alla disciplina di determinate materie. Tale principio va interpretato non tanto in chiave puramente *formale* (e *istituzionistica*), ossia come mero meccanismo costituzionale di collegamento *sistematico* fra Stato e soggetti confessionali; quanto, piuttosto, va considerato soprattutto in un’ottica *sostanziale* (e *personalistica*).

In altri termini, il “principio pattizio” previsto dagli artt. 7 e 8 Cost. non va inteso come strumento privilegiato esclusivamente riservato alle



“formazioni sociali religiose” diretto unicamente a esaltarne la specificità o a valorizzarne l’identità<sup>18</sup>. Esso va visto, soprattutto, quale concreto mezzo di raccordo tra esigenze, istanze, interessi e obiettivi *materiali* differenziati, e talvolta potenzialmente contrapposti, che, armonizzandosi e adattandosi dinamicamente alle mutevoli condizioni e situazioni della realtà sottostante – e nel tener conto della *centralità* che occupa la persona umana nel *sistema* – tende a garantire la soddisfazione dei bisogni religiosi dei consociati, e, dunque, la loro effettiva libertà in relazione alle molteplici espressioni del proprio sentimento religioso<sup>19</sup>.

### 3 - Le libertà costituzionali delle confessioni religiose

Come già evidenziato in precedenza, l’art. 2 Cost. investe di riflesso la vita delle confessioni religiose in quanto, in primo luogo, la disposizione costituzionale riconosce (implicitamente) alle istituzioni religiose la titolarità di libertà fondamentali di natura collettiva funzionali al loro stesso concreto operare. In secondo luogo, la norma pone un limite invalicabile al loro modo d’essere e di esistere, prevedendo che la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” (anche) all’interno delle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”: quindi, pure nella sfera specifica degli ordinamenti confessionali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la nostra Costituzione – sulla base dell’art. 2 in combinato disposto con altri enunciati costituzionali disciplinanti specificamente la materia – assicura ampi spazi di libertà confessionale (libertà religiosa collettiva e istituzionale), estendendo a *tutte* le confessioni un’uguale sfera di libertà (art. 8, primo comma, Cost.), e introducendo un articolato sistema di “pluralismo confessionale”<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. sul punto, **A. LICASTRO**, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e Religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, cit., p. 87 ss. Per un’analisi di alcuni aspetti problematici del sistema delle intese di cui all’art. 8 Cost., cfr. **S. FERRARI**, *Fonti unilaterali e fonti pattizie nel diritto ecclesiastico dell’Italia repubblicana. Un difficile equilibrio*, in *Dir. eccl.*, 2013, I, p. 461 ss.

<sup>19</sup> Cfr. **P. LILLO**, *Concordato, «accordi» e «intese» tra lo Stato e la Chiesa cattolica*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 31 ss.

<sup>20</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Il diritto ecclesiastico italiano “per principi”*, in Id. (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 57 ss. Circa l’attuazione normativa del sistema pluralistico confessionale costituzionalmente previsto, cfr. le notazioni critiche di **G. ANELLO**, *Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell’art. 8 cpv. cost.*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, p. 16 ss.; **L. BARBIERI**, *Stato laico e pluralismo confessionale. Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, Rubbettino,



Il testo costituzionale garantisce alle confessioni religiose di potere godere, in condizioni di parità, di ogni libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento italiano, naturalmente, ove compatibile con la loro struttura collettiva: tale garanzia costituzionale di libertà si pone quale *regola fondamentale e canone assiologico* del diritto ecclesiastico italiano<sup>21</sup>. Nella specie, la Costituzione italiana consente alle diverse confessioni libertà di esistenza e di organizzazione, di funzionamento e di relazione con l'esterno, assicurando loro la misura di libertà necessaria per il raggiungimento delle rispettive finalità religiose<sup>22</sup>.

L'ordinamento costituzionale non fa corrispondere, tuttavia, alla *eguaglianza nella libertà una uguaglianza nel trattamento giuridico* delle confessioni religiose<sup>23</sup>.

Le norme costituzionali vigenti in materia diversificano non solo il regime giuridico della Chiesa cattolica (art. 7) da quello delle confessioni di minoranza (art. 8)<sup>24</sup>, bensì prevedono la possibilità di stabilire (attraverso

---

Soveria Mannelli, 2012; **D. BILOTTI**, *Approcci critici al pluralismo confessionale*, Pellegrini, Cosenza, 2013, p. 40 ss.; **G. CASUSCELLI**, *Il pluralismo in materia religiosa nell'attuazione della Costituzione ad opera del legislatore repubblicano*, in S. Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 23 ss.; **G. D'ANGELO**, *Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico: contributo alla interpretazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 13 ss.; **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità «all'italiana»*, Jovene, Napoli, 2013, p. 12 ss.

<sup>21</sup> **S. BERLINGÒ**, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VI, UTET, Torino 1991, 459 ss.; **ID.**, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna 1992, p. 24; **G. CASUSCELLI**, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano 1974, p. 144 ss.; **ID.**, *Post-confessionismo e transizione*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 55 ss.; in senso conforme, cfr. **R. BOTTA**, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale. Lezioni di diritto ecclesiastico per il triennio con appendice bibliografica e normativa*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 54; **C. CARDIA**, *La riforma del Concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino, 1980, pp. 108-109; **N. COLAIANNI**, *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione sistematica dell'art. 8 della Costituzione*, Cacucci, Bari, 1990, p. 132.

<sup>22</sup> Per un esame di alcuni profili specifici, cfr. **G. CASUSCELLI**, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/1, p. 61 ss.; **P. MONETA**, *Rilevanza delle confessioni religiose nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/1, p. 157 ss.

<sup>23</sup> Cfr. sul punto, fra gli altri, **S. COGLIEVINA**, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Libellula, Tricase, 2013, p. 101 ss.; **B. RANDAZZO**, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 69 ss. e 145 ss.

<sup>24</sup> Cfr., fra gli altri, **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*,



accordi bilaterali fra lo Stato e le istituzioni religiose di volta in volta interessate) un differente trattamento giuridico anche fra le diverse confessioni acattoliche<sup>25</sup>. Dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 Cost. è possibile desumere il riconoscimento costituzionale non del diritto a un trattamento giuridico confessionale paritario, bensì di un “diritto alla diversità”, di un “diritto alla propria identità”, implicante la possibilità di differenti regimi giuridici giustificati dall’esigenza di salvaguardare le tipicità strutturali e le specificità proprie del patrimonio spirituale e dottrinale di ogni confessione religiosa.

La Costituzione, inoltre, accorda alle confessioni religiose facoltà di autodeterminazione in materia organizzativa, di fronte a cui lo Stato non gode di alcuna potestà di carattere sostitutivo.

In tal modo, nel settore confessionale lo Stato non afferma la sua sovranità, ma si ritiene incompetente, limitandosi a lasciare libere le comunità religiose di strutturarsi secondo la forma preferita, di darsi una propria articolazione, un governo e una gerarchia interna, di dotarsi di una propria disciplina, di fissare competenze, di distinguere ruoli, di porre precetti obbliganti in coscienza i propri fedeli<sup>26</sup>. Ne discende, in concreto,

---

Giuffrè, Milano, 2006, p. 21 ss.

<sup>25</sup> Cfr. **F. ALICINO**, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni “altre” e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013, p. 44 ss.

<sup>26</sup> Tale riserva di competenza in materia a favore delle confessioni religiose appare essere diretta espressione del principio di laicità dello Stato [su cui vedi, fra gli altri, **P. BELLINI**, *Il diritto d’essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007; **D. BIFULCO**, *Il disincanto costituzionale: profili teorici della laicità*, Angeli, Milano, 2015; **C. CARDIA**, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 22/2016, p. 2 ss.; **C. CANTA**, **A. CASAVECCHIA**, **M.S. LOPERFIDO**, **M. PEPE**, *Laicità in dialogo. I volti della laicità nell’Italia plurale*, Sciascia, Caltanissetta, 2011; **F. PASTORE**, *Pluralismo religioso e laicità dello Stato nel «multilevel constitutionalism»*, Cedam, Padova, 2012; **P. STEFANI**, *Il problema giuridico della laicità dello Stato nella società multiculturale*, Aracne, Roma, 2013, la cui effettività è stata più volte espressamente confermata da ormai consolidato orientamento della stessa Corte costituzionale (per un commento a tale indirizzo giurisprudenziale, cfr., tra gli altri, **P. CAVANA**, *Laicità dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, a cura di M.L. Tacelli, V. Turchi, *Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico*, vol. I, ESI, Napoli, 2009, p. 239 ss.; **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 34 ss.; **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Milano, 1999, p. 148 ss.; **EAD.**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del «diritto giurisprudenziale»*, in **AA. VV.**, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, cit., p. 251 ss.; **P. STEFANI**, *La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari, 2007, p. 82 ss.]. I giudici della Consulta considerano la laicità dello Stato quale principio di struttura del nostro ordinamento giuridico: implicante, fra l’altro, sia neutralità statale in campo religioso – e, quindi, imparzialità ed equidistanza dell’ordinamento civile rispetto alle diverse



che alle confessioni religiose è assicurata la facoltà di esercitare non solo una serie di *libertà* collettive (sia nella sfera confessionale interna sia nella sfera relazionale esterna), ma anche delle fondamentali forme di *potestà* di natura tipicamente confessionale (potestà d'ordine spirituale, di magistero, disciplinare e giurisdizionale).

Le norme costituzionali consentono alle confessioni che intendano esercitare il "diritto di organizzarsi secondo i propri statuti" di avere una propria organizzazione e normazione interna, e di assumere, così, carattere istituzionale. Nello stesso tempo, esse consentono anche l'esistenza di confessioni operanti quali semplici comunità spirituali (o "confessioni di fatto"), prive di strutturazione e di disciplina interna, in cui gli aderenti sono legati soltanto da vincoli di solidarietà religiosa.

Sulla base del dettato costituzionale – che trova implicito sostegno nel disposto dell'art. 2 Cost. – *tutte* le confessioni religiose godono di una serie di libertà collettive che vanno ben al di là della lettera dello stesso testo costituzionale<sup>27</sup>. Fra tali libertà confessionali si possono ricordare, a titolo esemplificativo: il diritto di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni, con altre confessioni religiose ovvero con soggetti di diversa natura; di celebrare matrimoni religiosi e di costituire propri enti esponenziali; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

I diritti di libertà direttamente o indirettamente garantiti dal testo costituzionale a favore delle confessioni religiose (e, a livello individuale, a beneficio dei singoli consociati) potrebbero trovare significativa specificazione e ulteriore sviluppo – anche ai fini di una loro migliore e più

---

confessioni religiose – sia *incompetenza* dello Stato nelle materie di interesse esclusivamente confessionale (cfr. Corte cost., sentenza n. 203 del 1989, in *Dir. eccl.*, 1989, II, p. 293 ss.). In senso conforme a questa sentenza, cfr., fra le altre, Corte cost., sentenza n. 259 del 1990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, p. 516 ss.; sentenza n. 195 del 1993, *ivi*, 1993/3, p. 693 ss.; sentenza n. 421 del 1993, in *Foro it.*, 1994, I, p. 14 ss.; sentenza n. 149 del 1995, in *Dir. eccl.*, 1995, II, p. 293 ss.; sentenza n. 440 del 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 1045 ss.; sentenza n. 329 del 1997, *ivi*, 1997/3, p. 981 ss.; sentenza n. 508 del 2000, *ivi*, 2000/3, p. 1041 ss.; sentenza n. 327 del 2002, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 179 ss.; sentenza n. 168 del 2005, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/3, p. 1065 ss.; sentenza n. 63 del 2016 (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)).

<sup>27</sup> Cfr. sul punto **P. LILLO**, *I limiti alla libertà religiosa nei lavori parlamentari (XV legislatura)*, in *Dir. eccl.*, 2007, 1-2, p. 130 ss.



compiuta applicazione – in una (emananda) legge generale sulla libertà religiosa<sup>28</sup>. Nelle more dell'entrata in vigore di una normativa in materia religiosa, valevole, peraltro, per la generalità delle confessioni, alcune istituzioni religiose che hanno contratto accordi con lo Stato italiano, rispettivamente, ai sensi dell'art. 7 Cost. (Chiesa cattolica) e dell'art. 8 Cost. (confessioni di minoranza), in sede di negoziazione e di stesura finale del relativo testo pattizio hanno ottenuto esplicite e specifiche garanzie circa alcune libertà fondamentali considerate vitali per la loro stessa vita confessionale.

Giova evidenziare che tale fenomeno ha interessato, innanzitutto, la sfera delle libertà confessionali della Chiesa cattolica, ed è stato prodotto da specifiche norme giuridiche di natura concordataria adottate bilateralmente ai sensi dell'art. 7 della Costituzione italiana. Tali norme convenzionali enunciano, in maniera specifica e dettagliata, una serie di libertà riguardanti diversi aspetti delle dinamiche ecclesiali, organizzative e funzionali, della Chiesa cattolica, le quali possono presentare elementi di rilevanza giuridica per l'ordinamento statale italiano<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. in proposito, **AA. VV.**, *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa* (1 marzo 2002), Atti del Convegno di Ferrara (25-26 ottobre 2002), a cura di G. Leziroli, Jovene, Napoli, 2004; **AA. VV.**, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010; **P. PICCOLO**, *Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2010, p. 1 ss.; cfr., altresì, gli studi e le opinioni di vari Autori circa i disegni e progetti di legge sulla libertà religiosa presentati al Parlamento italiano, in *Dir. eccl.*, 2007, I, p. 45 ss.

<sup>29</sup> Nella specie, è possibile trovare una dettagliata specificazione delle libertà ecclesiastiche espressamente riconosciute in Italia, a favore della Chiesa cattolica, nell'Accordo di Villa Madama del 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 121 del 1985 (cfr., per tutti, **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 84 ss.; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 158 ss.). Il testo pattizio precisa che "la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica" (art. 2, primo comma, dell'Accordo concordatario del 1984). Al fine di evitare interferenze e di garantire la piena indipendenza della Chiesa nel proprio *ordine*, "è ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa" (art. 2, secondo comma, dell'Accordo concordatario del 1984). Inoltre, per dare ulteriore svolgimento a singole disposizioni costituzionali in materia, si garantisce "ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 2, terzo comma, dell'Accordo concordatario del 1984).



Parimenti, analogo fenomeno ha toccato, altresì, la sfera delle libertà proprie di alcune confessioni religiose di minoranza presenti in Italia. Infatti, le comunità religiose che hanno avuto la possibilità di stipulare “intese” con lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8 Cost. hanno colto l’occasione di ottenere, in sede pattizia, una specificazione normativa di alcune figure di libertà che possono interessare diversi momenti importanti o particolari della loro stessa vita religiosa istituzionale<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. in argomento, S. FERRARI, *Fonti unilaterali e fonti pattizie nel diritto ecclesiastico dell’Italia repubblicana. Un difficile equilibrio*, cit., p. 461 ss., specialmente p. 465 ss.; P. LILLO, voce *Libertà religiosa*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3550 ss.

A titolo puramente ricognitivo, si possono segnalare alcune disposizioni di origine pattizia, contenute nelle leggi di approvazione di “intese” stipulate dallo Stato italiano con alcune istituzioni religiose di minoranza ai sensi dell’art. 8 Cost., le quali enumerano determinati diritti di libertà di natura confessionale. Così, ad esempio, l’art. 2 della legge 11 agosto 1984, n. 449, nel parlare espressamente di «autonomia» e «indipendenza» dell’ordinamento valdese, afferma che “la Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale”. Similmente, la legge 22 novembre 1988, n. 516 recita: “La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno” (art. 2, primo comma); e aggiunge: “La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale” (art. 2, secondo comma). L’intesa precisa altresì che l’Italia “riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni e associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 3). Ancora, l’art. 2 della legge 22 novembre 1988, n. 517, nell’affermare la “autonomia”, delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) “liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti”, precisa che “la Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale”. Parimenti, l’art. 2.1 della legge 8 marzo 1989, n. 101 afferma che, “in conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti”. Inoltre, l’intesa garantisce “agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all’Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 2.2). Di più, il testo pattizio stabilisce che “gli atti relativi al magistero rabbinico, l’affissione e la



Tuttavia, nel prendere atto dell'esistenza di tale realtà normativa di natura pattizia, riguardante alcuni profili specifici della sfera di esercizio di determinate libertà confessionali, appare comunque opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia<sup>31</sup>, il significato della disposizione costituzionale contenuta, nella specie, nell'art. 8, terzo comma, Cost.

«consiste nell'estensione, alle confessioni non cattoliche, del "metodo della bilateralità", in vista dell'elaborazione della disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose

---

distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri" (art. 2.3); assicurando, peraltro, "in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti" (art. 2.4). Analogamente, in relazione all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), l'art. 2 della legge 12 aprile 1995, n. 116 dichiara che "la Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato". Ancora, in riferimento alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), l'art. 2 della legge 29 novembre 1995, n. 520, afferma che, "in conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". L'art. 3 della stessa legge aggiunge: "La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti" (art. 3.1). La norma pattizia specifica che l'Italia, "richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale" (art. 3.2), garantendo "altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali e internazionali" (art. 3.3). Infine, sono garantiti particolari aspetti delle libertà confessionali nei testi pattizi stipulati di recente fra l'Italia e altre confessioni religiose di minoranza: così, ad esempio, l'art. 2 legge n. 126 del 2012 (intesa con gli ortodossi); gli art. 2 e 3 legge n. 127 del 2012 (intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni); l'art. 2 legge n. 128 del 2012 (intesa con la Chiesa apostolica); l'art. 3 legge n. 245 del 2012 (intesa con i buddisti); l'art. 3 legge n. 246 del 2012 (intesa con gli induisti).

<sup>31</sup> Cfr. **A. ALBISETTI**, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2010.



(sentenza n. 346 del 2002). Le intese sono perciò volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose (sentenza n. 235 del 1997), ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958), ovvero ancora a dare rilevanza, nell'ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa»<sup>32</sup>. Pertanto, "le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)"<sup>33</sup>.

Sulla base di questa impostazione, e sul presupposto che

«compito della Repubblica è "garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione", la quale "rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2" Cost. (sentenza n. 334 del 1996)»<sup>34</sup>,

i giudici della Consulta hanno, inoltre, chiarito che

«il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19) ed è, pertanto, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, primo e secondo comma), a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato. Come questa Corte ha recentemente ribadito, altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio (artt. 7 e 8, terzo comma, Cost.), che si basa sulla "concorde volontà" del Governo e delle confessioni religiose di regolare specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l'ordinamento giuridico statale (sentenza n. 52 del 2016). Data l'ampia discrezionalità politica del Governo in materia, il concordato o l'intesa non possono costituire *condicio sine qua non* per l'esercizio della libertà religiosa; gli accordi bilaterali sono piuttosto finalizzati al soddisfacimento di»

---

<sup>32</sup> Cfr. Corte cost. sent. sentenza 10 marzo 2016 n. 52 (in [www.giurcost.org/decisioni.it](http://www.giurcost.org/decisioni.it)).

<sup>33</sup> Corte cost. sent. 10 marzo 2016 n. 52, cit.

<sup>34</sup> Corte cost. sent. 24 marzo 2016, n. 63 (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)).



particolari esigenze, proprie di ciascuna istituzione religiosa, nella prospettiva di valorizzarne la relativa identità confessionale<sup>35</sup>.

## 5 - Le restrizioni dell'art. 2 della Costituzione alle libertà confessionali

Per quanto riguarda il profilo dei confini che segnano l'area delle libertà religiose collettive in Italia, l'art. 2 della Costituzione contiene un espresso limite – applicabile anche alla sfera di libertà riconosciuta ai soggetti confessionali – consistente nel rispetto dei “diritti inviolabili dell'uomo” all'interno di *tutte* le formazioni sociali.

Difatti, essendo “fulcro del sistema democratico ... l'individuo”, si ritiene che “le formazioni sociali sono tutelate in quanto strumenti di integrazione della personalità umana”<sup>36</sup>; ciò discende dal fatto che l'ordinamento italiano si conforma “al principio fondamentale della sovranità della persona umana, essendo quest'ultima meritevole di tutela dovunque e comunque espliciti la propria personalità”<sup>37</sup>. Ne segue che le libertà collettive funzionali allo svolgimento della missione specifica di ciascuna organizzazione sono riconosciute dall'art. 2 Cost. alle “formazioni sociali” – comprese le istituzioni religiose – soltanto nella misura in cui il loro concreto esercizio non pregiudichi e non leda i “diritti inviolabili dell'uomo” garantiti ai consociati all'interno di *tutte* le realtà sociali e comunitarie in cui si trovano.

Di fronte all'eventuale contrapposizione tra diritti fondamentali del fedele, da un lato, e libertà religiosa collettiva della confessione di appartenenza, dall'altro, l'art. 2 Cost. sembra esprimere una netta preferenza verso le posizioni soggettive del singolo, ritenendole prevalenti rispetto alla sfera di libertà riconosciuta alle confessioni religiose. Questa scelta di campo appare giustificata dalla ragione che la Costituzione repubblicana non muove da postulati *istituzionisti* (ossia non si basa sul principio della prevalenza – in ogni caso – della “istituzione” rispetto alla persona umana), ma muove da premesse *personalistiche* postulanti la precedenza valoriale (il “primato” assiologico) della persona rispetto alla dimensione *istituzionale* (che si pone, dunque, in funzione strumentale nei confronti delle esigenze fondamentali dei consociati).

---

<sup>35</sup> Corte cost. sent. 24 marzo 2016, n. 63, cit.

<sup>36</sup> A. RAVÀ, *Diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 54 ss.; EAD., *I nodi al pettine*, in *Il Ponte*, 1979, 2-3, p. 258.

<sup>37</sup> S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1982, p. 54.



Secondo corretta interpretazione, il principio personalista e il principio pluralista vanno assiologicamente coordinati fra loro secondo lo spirito sotteso al testo dell'art. 2 della Costituzione<sup>38</sup>. La funzionalità del pluralismo istituzionale rispetto al personalismo solidale costituisce "fondamento di diritto costituzionale comune", che va identificato "nel riconoscimento compiuto dall'art. 2 della Carta a favore di tutte le forme di autonomia, in funzione dello svolgimento della personalità dell'uomo e del perseguimento dei diritti inviolabili"<sup>39</sup>.

L'esistenza di un nesso di funzionalità fra pluralismo giuridico e principio personalista appare significativamente focalizzato, fra l'altro, da una decisione della Corte costituzionale, la quale – proprio relativamente alla materia ecclesiastica – ha efficacemente evidenziato i termini del rapporto fra libertà confessionale (*ex art. 8 Cost.*, quale espressione del principio pluralista) ed eguaglianza dei singoli fedeli nel godimento della libertà religiosa (*ex artt. 2, 3 e 19 Cost.*, quale manifestazione del principio personalista)<sup>40</sup>.

Per cui, volendo formulare un esempio relativo alla sfera propria del diritto ecclesiastico italiano, ove una norma confessionale dovesse impedire al fedele, per esempio, l'esercizio della "libertà di scelta" in materia religiosa (e/o di appartenenza confessionale) si porrebbe in diretto contrasto con la "libertà di coscienza" del singolo, in quanto violerebbe il parametro costituzionale del necessario rispetto dei "diritti inviolabili dell'uomo", prescritto dall'art. 2 Cost. all'interno delle formazioni sociali (anche di natura religiosa).

---

<sup>38</sup> **F. FINOCCHIARO**, *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione. Art. 7-8-19-20*, estratto da **ID.**, sub *Art. 7-8, Principi fondamentali. Art. 1-12*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1982, p. VII, secondo cui "tale norma garantisce in primo luogo la persona e solo secondariamente le formazioni sociali, giacché, come precisa la stessa lettera della Costituzione, queste sono garantite non in quanto tali, ma in quanto siano cerchie nelle quali possa svolgersi liberamente la personalità individuale".

<sup>39</sup> **S. BERLINGÒ**, *Autonomia e pluralismo confessionali, eguale libertà e sistema normativo*, in V. Tozzi (a cura di), *Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica*, Edisud, Salerno, 1993, pp. 62-63.

<sup>40</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 346 del 2002, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, p. 701 ss., in cui i giudici della Consulta hanno precisato i contorni specifici della *strumentalità* (e della subordinazione) delle *istanze pluraliste* (dirette alla tutela dei diritti dei soggetti collettivi) nei confronti delle *esigenze personaliste* (volte alla tutela delle libertà delle singole persone), asserendo che la "eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario" della "eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto".



Questa linea di pensiero sembra accolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha individuato come limite alla legittimità degli statuti delle confessioni di minoranza il rispetto dei “diritti inviolabili dell’uomo”, considerandolo, a sua volta, come parametro ulteriore rispetto a quello espressamente previsto dal secondo comma dell’art. 8 Cost. concernente la (necessaria) conformità degli statuti confessionali all’ordinamento giuridico italiano<sup>41</sup>.

Alla luce di queste osservazioni, sorge spontaneo chiedersi se il limite del rispetto dei “diritti inviolabili dell’uomo”, costituendo parametro generale operante – in forza dell’art. 2 Cost. – all’interno di ogni “formazione sociale”, concerna o meno l’ambito degli ordinamenti giuridici di tutte le confessioni religiose, ivi compresa, per logica conseguenza, anche la Chiesa cattolica.

Tale dubbio appare sciolto dalla Corte costituzionale nel senso della possibile applicabilità del limite costituzionale del necessario rispetto dei “diritti inviolabili dell’uomo” anche in relazione all’ordinamento proprio della Chiesa cattolica.

Sotto questo aspetto, la Corte, in un primo tempo, ha distinto la posizione costituzionale della Chiesa cattolica rispetto a quella goduta nell’ordinamento italiano dai culti religiosi di minoranza<sup>42</sup>.

In un momento successivo, però, la stessa Corte ha precisato che il riconoscimento di cui all’art. 7 Cost., ha “prodotto diritto” nella sfera dei “rapporti” fra Stato e Chiesa cattolica<sup>43</sup>, “costituzionalizzando” le norme pattizie di volta in volta bilateralmente concordate per la regolamentazione dei loro reciproci “rapporti”<sup>44</sup>. Tuttavia, tale riconoscimento, che accorda

---

<sup>41</sup> Corte cost., sentenza n. 239 del 1984, cit.

<sup>42</sup> Corte cost., sentenza n. 125 del 1957, in *Giur. cost.*, 1957, p. 1209 ss., secondo cui «il Costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la “parità”, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di eguale libertà» (riconosciuta dal primo comma dell’art. 8 Cost. indistintamente a tutte le confessioni religiose), “ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato”. In senso conforme, cfr. Corte cost., sentenza n. 39 del 1965, in *Foro it.*, 1965, I, c. 929 ss., secondo la quale “l’uguale protezione della libertà delle religioni, come tutela delle manifestazioni individuali o associate di fede religiosa, non esclude che l’ordinamento giuridico possa considerare differentemente le varie confessioni, in relazione alla loro diversa rilevanza nella comunità statale, sempre che la distinzione così posta non importi limitazione della libertà di ciascuna confessione o di alcune di esse”; e sentenza n. 86 del 1985, in *Giur. cost.*, 1985, p. 576 ss.

<sup>43</sup> Corte cost., sentenza n. 30 del 1971, in *Dir. eccl.*, 1971, II, p. 30 ss.

<sup>44</sup> Cfr. in tal senso, fra le altre, Corte cost., sentenza n. 16 del 1978, in *Dir. eccl.*, 1978, II, p. 64 ss., la quale, dopo aver affermato di non volere “certo sostenere che i Patti lateranensi



“allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere la forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato”<sup>45</sup>. E tra i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale risulta compreso quello contenuto nell’art. 2 Cost. (principio personalista), che – in guisa di clausola generale di garanzia di tutte le libertà fondamentali della persona – prescrive il rispetto e la tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” anche all’interno delle formazioni sociali, nella cui categoria ricadono (come più volte evidenziato) *tutte* le confessioni religiose.

Questo modo di ragionare potrebbe far pensare che, secondo i giudici della Consulta, i “principi supremi” costituiscono parametro invalicabile non solo nei confronti delle norme di origine concordataria (le quali, pur essendo state equiparate dalla Corte alle norme di livello costituzionale non hanno comunque la *forza* di contrastare, appunto, i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale), ma anche nei confronti della sfera di indipendenza e di sovranità della Chiesa cattolica, nel proprio “ordine”, prevista dal primo comma dell’art. 7 della Costituzione. Quando, infatti, la Corte costituzionale, richiamando sua precedente giurisprudenza, ribadisce (testualmente) “che l’art. 7 “non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato””<sup>46</sup>, sembra riferirsi all’intero contenuto normativo dell’art. 7 Cost. (primo e secondo comma) e non soltanto alla parte della stessa

---

siano stati costituzionalizzati a ogni possibile effetto, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 7 Cost.”, chiarisce che l’art. 7 (pur non avendo “costituzionalizzato” l’intero contenuto normativo dei Patti del 1929) contiene tuttavia «una norma di “accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti lateranensi”, attribuendo loro una precisa “rilevanza” o “copertura costituzionale” (come questa Corte ha ritenuto – rispettivamente – nelle sentenze n. 12 del 1973 e n. 1 del 1977)».

<sup>45</sup> Corte cost., sentenza n. 30 del 1971, cit. In senso analogo, cfr. sentenza n. 16 del 1978, cit., secondo cui «la circostanza che i Patti non abbiano la forza attiva di “negare i principi supremi dell’ordinamento” non esclude affatto, quindi, che sotto il profilo della forza passiva o della resistenza all’abrogazione tali fonti normative siano assimilabili alle norme costituzionali; tanto è vero che esse non possono venire legittimamente contraddette o alterate se non con lo strumento delle leggi di revisione costituzionale, là dove si tratti di modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano». I giudici costituzionali riconoscono analoga “copertura” – in virtù dell’art. 7 Cost. – anche alle nuove norme pattizie contenute nell’Accordo di Villa Madama del 1984: cfr., per esempio, Corte cost., sentenza n. 203 del 1989, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1333 ss.; sentenza n. 13 del 1991, *ivi*, I, c. 365 ss.; e (implicitamente) sentenza n. 329 del 2001, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, p. 890 ss.

<sup>46</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 175 del 1973, in *Dir. eccl.*, 1974, II, p. 18 ss. (anche in *Foro it.*, 1974, I, c. 12 ss.).



disposizione costituzionale che richiama i Patti lateranensi (secondo comma).

Il parametro dei “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale, quindi, è utilizzato dalla Corte costituzionale per saggiare la legittimità di atti o di norme confessionali che siano destinate a divenire *esecutive* (in quanto destinate a produrre *effetti* anche) all’interno dell’ordinamento statale, incidendo sul godimento di determinate libertà fondamentali dei fedeli tutelate dal diritto statale.

Ciò avviene quando i provvedimenti o le prescrizioni canoniche siano dirette a produrre determinate conseguenze giuridiche non solo nell’ordinamento canonico, bensì anche nell’ambito proprio dell’ordinamento dello Stato. In tali ipotesi, l’interprete sarebbe abilitato a sindacare se gli atti di origine canonica, nel momento in cui producono *effetti* anche nella sfera del diritto positivo italiano, abbiano determinato o meno, nella specie, la lesione di determinate figure di libertà fondamentali espressamente riconosciute dal diritto statale a favore dei consociati<sup>47</sup>.

Sempre in riferimento alla Chiesa cattolica, il parametro implicante il rispetto dei “diritti inviolabili dell’uomo” prescritto dall’art. 2 Cost. sembra essere stato uno dei principi-guida del complessivo processo di revisione concordataria, che ha portato alla sostanziale abrogazione del Concordato lateranense del 1929 e all’entrata in vigore dell’Accordo di Villa Madama del 1984 (ratificato ed eseguito in Italia con la legge n. 121 del 1985).

---

<sup>47</sup> Questa impostazione sembra seguita dalla stessa Consulta, ad esempio in tema di matrimonio concordatario, in una famosa pronuncia dove i giudici costituzionali hanno affermato, fra l’altro, che “la inderogabile tutela dell’ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società”, va ascritta «nel novero dei “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”», ed “è imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma 2 dell’art. 1, e ribadita nel comma 1 dell’art. 7 Cost.” (Corte cost., sentenza 2 febbraio 1982, n. 18, in *Dir. eccl.*, 1982, II, p. 89 ss.). Tale decisione ha inciso profondamente nel complessivo sistema processuale matrimoniale concordatario e ha “aggravato” il procedimento di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale tanto sotto il profilo del controllo dell’avvenuto rispetto della tutela giurisdizionale dei diritti delle parti in sede processuale canonica (e, in particolare, del “diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti”), quanto sotto il profilo del non contrasto con l’ordine pubblico italiano della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità: considerando, pertanto, sia la tutela giurisdizionale dei diritti sia l’esigenza di rispettare l’ordine pubblico italiano come “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”. Cfr. in argomento, per tutti, **S. DOMIANELLO**, *Ordine pubblico giurisprudenza per principi e deliberazione matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1989.



Che l'intero processo di riforma della legislazione ecclesiastica di derivazione concordataria sia stato animato segnatamente dall'esigenza di una "armonizzazione costituzionale" della normativa pattizia previgente<sup>48</sup>, appare attestato, fra l'altro, dal tenore dell'art. 2, lett. c) del Protocollo addizionale annesso all'Accordo di Villa Madama del 1984. Tale disposizione concordataria contiene un'interpretazione autentica, bilateralmente convenuta e con valore di accertamento, del contenuto dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense del 1929, secondo il quale avranno

"senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materia spirituali o disciplinari".

Nell'art. 2, lett. c) del Protocollo addizionale annesso all'Accordo di Villa Madama del 1984, la Santa Sede, cogliendo l'"occasione" dei negoziati diplomatici diretti alla "modificazione" dei Patti lateranensi, afferma di

"dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà all'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani".

Per cui, l'esercizio della "libertà di governo" della Chiesa cattolica determinante l'emanazione di provvedimenti di natura disciplinare o spirituale destinati a produrre effetti civili anche nell'ordinamento statale italiano – ove incidenti nella sfera delle libertà giuridicamente riconosciute alla generalità dei consociati – appare subordinato al rispetto, da parte delle autorità religiose, dei "diritti inviolabili dell'uomo" garantiti dalla nostra Costituzione. Fra questi vanno segnalati, per esempio, in sede giudiziaria o comunque contenziosa, il "diritto di difesa del cittadino", implicante il diritto a "un giusto procedimento"; e, nell'ambito dei rapporti di lavoro, il "diritto alla retribuzione", che emerge nell'ipotesi di cessazione del

---

<sup>48</sup> Cfr., particolarmente, **G. DALLA TORRE**, *Chiesa e Stato nel sessantesimo della Costituzione*, in F. D'agostino (a cura di), *Valori costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione Italiana*, Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. (Roma, 5-7 dicembre 2008), Giuffrè, Milano, 2010, p. 247 ss., specialmente p. 256 ss.



preesistente rapporto associativo giustificante la gratuità della prestazione da parte dell'ecclesiastico e/o del religioso<sup>49</sup>.

In conclusione, sulla base delle riflessioni che precedono, appare possibile affermare che il parametro dei "diritti inviolabili dell'uomo", implicante evidenti limitazioni alla sfera di autonomia e di libertà confessionale, sembrerebbe applicabile – sulla base della più volte sottolineata sistematica funzionalità del principio pluralista alle esigenze più profonde di un autentico personalismo – nei confronti di *tutte* le istituzioni religiose, compresa la Chiesa cattolica. Nella specie, sarebbero contrarie a questo parametro fondamentale eventuali norme statutarie confessionali lesive della dignità personale dei fedeli o lesive dei loro diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

In questo senso, potrebbero rappresentare limite alle norme confessionali il rispetto della libertà di adesione e di recesso (libertà di scelta) degli aderenti; la tutela dell'integrità psico-fisica degli appartenenti; il rispetto della personalità dei fedeli sia nei rapporti con gli altri credenti che condividono la medesima fede sia nei rapporti con i soggetti di vertice e di direzione della stessa organizzazione confessionale. Così, a volere formulare un esempio concreto, l'ordinamento giuridico confessionale potrebbe legittimamente sanzionare *in spiritualibus* chi dovesse lasciare volontariamente la confessione religiosa di appartenenza (per abiura, per apostasia, o per qualsiasi altra ragione); ma non potrebbe scoraggiare gli abbandoni (e, dunque, la libertà di recedere) prevedendo punizioni materiali (come violenze, lesioni, o addirittura la morte) a carico del dissidente.

Essendo funzione primaria delle formazioni sociali quella di stimolare la crescita della persona sollecitandola alla relazionalità e alla socialità, è necessario che i "diritti inviolabili dell'uomo" cui fa riferimento l'art. 2 Cost. non vengano indebitamente violati al loro interno. Alla luce del pluralismo giuridico posto costituzionalmente a servizio della persona umana, è indispensabile che nell'ambito delle formazioni sociali – e, dunque, pure all'interno degli ordinamenti confessionali – i diritti fondamentali siano effettivamente tutelati e promossi per favorire un equilibrato svolgimento della personalità umana.

---

<sup>49</sup> Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 429 ss., e *ivi* ulteriori indicazioni.